

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELLA PISCINA ESTERNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ROSSINI. PERIODO 01.06.2026-01.10.2026.

Articolo 1 Oggetto.

1. Il presente contratto disciplina le modalità di gestione, da parte del concessionario, della piscina esterna presso il Centro sportivo comunale sito in Via Rossini e relativi impianti.

2. Le finalità dei presenti criteri per la concessione in uso della piscina esterna consistono nella organizzazione, per il periodo 1 giugno 2026 - 1 ottobre 2026, di attività ricreative da parte del concessionario, a fronte del pagamento di una tariffa stabilita con le modalità di cui al presente contratto. È fatto obbligo al concessionario di adottare i principi di libero accesso e non discriminazione nella fruizione dell'impianto.

3. È vietata al concessionario la destinazione d'uso dell'impianto a finalità diverse da quelle indicate nei criteri di cui al presente contratto, nonché ogni trasformazione permanente o temporanea delle relative strutture.

Articolo 2 Criteri di utilizzazione degli impianti.

1. Il concessionario è tenuto a rispettare i seguenti criteri di utilizzazione:

a) Redigere un programma comprendente l'elenco dettagliato delle attività che si intendono svolgere, i giorni e gli orari delle stesse e le tariffe applicate agli utenti. Tale programma deve essere trasmesso al Comune di Saltrio, prima dell'inizio del periodo di concessione e potrà essere oggetto di modifica da parte di quest'ultimo qualora il contenuto sia incompatibile con le attività consentite nell'impianto;

b) l'utilizzo da parte del concessionario avviene, di norma, dalle ore 07.30 alle ore 20.00. È possibile, comunque, per il concessionario usufruire di altri orari di utilizzo

previo accordo con l'Amministrazione Comunale;

c) le tariffe del centro dovranno essere determinate tenuto conto di particolari tipologie di utenza (giovani, famiglie, anziani e categorie fragili);

d) è vietato installare attrezzature fisse sull'area esterna ed apportare modifiche strutturali alla piscina.

Articolo 3 Obblighi del concessionario

1. Nell'utilizzo dell'impianto il concessionario è obbligato a:

a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria/pulizia dell'impianto concesso in uso, incluso il taglio dell'erba;

b) assicurare che l'impianto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità (carta igienica, sapone, sanificante) e, conseguentemente, attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti. A tale proposito l'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento accedere al Centro Sportivo per accertare, attraverso l'ufficiale sanitario, lo stato di igiene degli impianti e dei servizi;

c) attivare un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicinali ed apparati di pronto soccorso.

2. Nel caso in cui il concessionario intenda avvalersi di personale retribuito, si obbliga a provvedere alla regolare assunzione e retribuzione del personale, rispettando le vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato sia per quanto si riferisce all'utilizzazione di lavoratori autonomi, nonché sotto il profilo delle assicurazioni obbligatorie sul lavoro, anche in conseguenza della tipologia dell'impianto e della durata della concessione in uso.

3. Il personale, di cui intende avvalersi il concessionario nello svolgimento della propria attività, deve essere personale qualificato e specializzato per le attività da

svolgere presso il Centro.

4. Il Comune resta estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro tra il concessionario e coloro che prestano la loro opera e/o attività per lo stesso in qualità di prestatori di lavoro o volontari. Il concessionario si assume ogni responsabilità attinente al predetto rapporto di lavoro (o di volontariato) e risponde in via esclusiva di ogni fatto doloso o colposo delle persone di cui si avvale nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Comune, pertanto, è esonerato da responsabilità per qualsiasi fatto illecito commesso dai predetti prestatori d'opera/volontari nello svolgimento delle proprie mansioni, e per ogni infortunio in cui gli stessi dovessero incorrere durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

5. Sono altresì a totale carico del concessionario tutte le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione dell'impianto e dei servizi igienici.

6. Sono inoltre a totale carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria, in particolare il taglio ricorrente dell'erba e le spese di consumo attivate (energia elettrica – acqua - gas); le relative utenze restano intestate al Comune.

Articolo 4 Responsabilità del concessionario

1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione dell'impianto è a carico del concessionario, il quale dovrà produrre altresì polizza assicurativa che copra i rischi per infortuni e danni agli utenti, avente validità fino allo scadere del presente contratto.

2. Il concessionario risponde al Comune di Saltrio di ogni danno che all'impianto affidato in concessione in uso e descritto all'articolo 1 derivi da azioni e omissioni anche colpose causate da esso o da terzi durante o in conseguenza dell'attività svolta presso il suddetto impianto. Tale responsabilità comporta l'obbligo per il concessionario di rimborsare al Comune tutti gli oneri di carattere economico da

questo sostenuto per riparare il danno causato. Le parti possono concordare che la riparazione sia effettuata a cura e spese del concessionario.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi anomalia riscontrata nel suddetto impianto anche se non da esso causata. La mancata segnalazione comporta l'addebito di responsabilità al concessionario ai sensi e per gli effetti del periodo precedente.

3. Il Comune di Saltrio, inoltre, non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante l'utilizzo dell'impianto.

4. Nell'ambito della propria attività il concessionario si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. A tal fine il concessionario si obbliga a presentare polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione comunale da responsabilità civile per danni causati a terzi e per infortuni agli utenti dell'impianto, polizza che garantisce altresì il concessionario stesso per danni causati all'impianto. Tale polizza deve essere prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme minime:

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà:

- € 2.000.000,00 per ciascuna persone deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

Per eventuali danni eccedenti i massimali di polizza, la responsabilità resta sempre in capo sul concessionario.

Articolo 5 Proventi dell'attività di gestione

1. Tutti gli introiti derivanti da eventuali tariffe, proventi vari ed ingressi a manifestazioni organizzate dal concessionario, organizzazione di corsi e servizi di altra natura, competeranno in via esclusiva al concessionario.

Articolo 6 Divieto di accesso alla piscina esterna

1. Il concessionario deve impedire l'ingresso alla piscina esterna a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare dall'area esterna i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura.

2. Il concessionario dovrà impedire l'ingresso all'impianto esterno a chi:

- a) ha con sé oggetti che possono arrecare danno alle strutture;
- b) è estraneo alle attività svolte nel Centro.

Articolo 7 Obblighi del comune

Il Comune di Saltrio si obbliga a assicurare la manutenzione straordinaria della piscina esterna e dei servizi igienici.

Articolo 8 Conservazione dell'impianto e delle attrezzature

1. Il concessionario dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature e materiali consegnatigli all'atto della stipula del presente contratto e risultanti da verbale allegato.

2. Il concessionario si impegna, al termine del presente contratto, da qualsiasi evento determinato, a restituire al Comune di Saltrio gli immobili, le attrezzature e quant'altro risultante dal verbale di consegna di cui al precedente comma in perfetta efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso.

3. L'accertamento dello stato di conservazione dell'impianto di proprietà del Comune di Saltrio, ai fini di un eventuale risarcimento dei danni da parte del concessionario, sarà compiuto rivolgendosi unicamente all'autorità giudiziaria

ordinaria. Il foro territoriale competente è quello del tribunale di Varese.

Articolo 9 Canone

1. Il concessionario corrisponde per la concessione temporanea d'uso al Comune di Saltrio un canone di complessivi €, offerto in sede di gara sull'importo soggetto ad aumento di € 2.000,00 da pagarsi con le modalità indicate nel comma 2.

2. Le parti concordano che il canone venga versato nella misura del 50% all'inizio delle attività - entro 30.06.2026 - e il saldo del 50% entro il 31.10.2026.

Articolo 10 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata dal 01.06.2026 al 01.10.2026 e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile.

Articolo 11 Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Saltrio ha facoltà di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata il presente contratto, fatto salvo il diritto del comune stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazioni di legge o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale;

b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del concessionario o venga meno in capo ad esso i requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nel presente contratto; sono in ogni caso considerate gravi violazioni al contratto:

- il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 2 (criteri di utilizzazione degli impianti);

- la violazione degli obblighi previsti all'articolo 3 (obblighi del concessionario);
- la violazione del disposto di cui all'articolo 13 (cessione del contratto).

2. Al ricorrere di ognuno di questi casi, il presente contratto si risolve di diritto quando il Comune di Saltrio dichiara di volersi avvalere della presente clausola, ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile.

Articolo 12 Cessione del contratto

1. È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte le obbligazioni nonché i rapporti/diritti di cui al presente contratto.